



COMUNE DI ISORELLA

(Provincia di Brescia)
Via Garibaldi, 5 - 25010 - Isorella (BS)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

DELIBERAZIONE N. 45 del 12-09-2024

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ISORELLA

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20:30**, nella Aula Consiliare del Palazzo Comunale - piazza Roma n. 4, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	Bellardi Simone	P
1	Pavesi Chiara	P
1	Ruzzenenti Fausta	P
1	Barbera Daniela	P
1	Ferrari Andrea	P
1	Cavagna Giuseppe	P
1	Fasani Claudio	P
1	Garletti Luca	P
1	Cazzavacca Katia	P
1	Zaltieri Renato	P
1	Zaltieri Reginaldo	P
1	Capelloni Ombretta	P
1	Moreni Nicola	P
Presenti 13 Assenti 0		

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Brozzi Giampaolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bellardi Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ISORELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona, in primo luogo fa presente che si tratta di un passo importante per la nostra comunità, in quanto l'Amministrazione ha ripetutamente portato avanti l'iniziativa che era uno dei punti presenti nel nostro programma elettorale e finalmente è riuscita a costituire un gruppo e quindi a procedere con gli atti iniziali.

Ringrazia i volontari per la disponibilità e la partecipazione a questo percorso.

Il regolamento rispecchia lo schema tipo emanato dal Ministero di riferimento e condiviso con Regione e Provincia

Il Consigliere Reginaldo Zaltieri, sembra che si stia realizzando quanto da noi sollecitato con l'interrogazione presentata il 9 novembre 2023 e successivamente discussa nel consiglio comunale del 28 novembre. In quell'occasione, il sindaco ci aveva risposto che alla base della mancanza del gruppo di protezione civile c'era la "concreta assenza di 'materiale umano' costituisce un ostacolo che non può essere ignorato". Abbiamo più volte evidenziato in questo ambito che questo vostro modo di amministrare il paese non favorisce in alcun modo la partecipazione dei cittadini, in quanto mancano le commissioni e quella presente non viene riunita se non raramente. Del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si è persa traccia e quello precedente non è mai stato attivato. Inoltre, vorremmo sottolineare il tipo di rapporto che intrattenete con le minoranze presenti in questo consiglio comunale, dal momento che veniamo a conoscenza da fonti esterne di aspetti importanti per il paese (come nel caso del depuratore), per non parlare delle Nostre lettere che non ricevono risposta. Comunque il Gruppo di Protezione Civile riveste un ruolo di rilievo per il paese, pertanto esprimiamo un voto favorevole.

Il Consigliere Capelloni, voto favorevole, anche nello scorso mandato c'era la volontà di giungere a questo risultato.

Il Vicesindaco Pavesi, ringrazia a nome di tutta la maggioranza il Sindaco, che si è riservato la delega alla Protezione Civile e, che ha lavorato in prima persona per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Così come ha ricordato il Consigliere Capelloni, è un obiettivo che parte da lontano, ma solo ora si sono finalmente trovate le giuste sinergie e condizioni per la costituzione del gruppo, grazie anche ad un nutrito gruppo di volontari.

Ringrazia i volontari ed augura buon lavoro.

ATTESO che il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023/2025 con deliberazione n. 13 del 12/03/2024 e le deliberazioni di Consiglio e di Giunta devono essere coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 12/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

PREMESSO CHE:

- a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

- all'art 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono indicate la definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;

- in base all'art 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

- in base all'art 3, comma 1, lettera C, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell'ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che le attribuzioni sono disciplinate dall'art. 6 del suddetto Dlgs 1/2018;

- in base all' art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al Comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;

- che il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale;

VISTA:

- la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, recante "Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 3 marzo 2023;

- la deliberazione di Giunta Regionale N° XII/695 del 17/07/2023, con cui veniva approvato lo "schema-tipo" di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia, in recepimento della direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22 Dicembre 2022 nonché la procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani;

CONSIDERATO:

- che la sempre maggiore frequenza in cui avvengono eventi critici, la complessità degli interventi e il carico di responsabilità che la legge assegna agli Enti Locali e ai Sindaci, rendono indispensabile che l'Amministrazione Comunale sia organizzata al meglio per fronteggiare le diverse possibili emergenze di protezione civile sul territorio di competenza e che quindi sia dotata di efficaci strumenti operativi;

- che le attività di competenza comunale dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione Civile, nonché quelle finalizzate a diffondere una adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel territorio comunale e delle relative modalità per prevenirli assumono sempre maggiore rilevanza;

- che le competenze dei comuni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla gestione operativa delle emergenze determinate dalle diverse tipologie di rischi presenti sul territorio, non possono prescindere dalla collaborazione con un volontariato formato e addestrato;

- che le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti Locali per l'attività di Protezione Civile svolta dai volontari;

- che l'amministrazione comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di protezione civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale;

RITENUTO NECESSARIO CHE:

- il Comune di Isorella disponga di un gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile anche per garantire a tutti cittadini che vogliano prestare, senza fini di lucro, la loro opera a favore della collettività, la più ampia possibilità di partecipazione;

- il gruppo comunale debba collaborare fattivamente con il Comune di Isorella nella pianificazione e attuazione della complessiva attività di Protezione Civile comunale, in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

- il funzionamento e le attività del gruppo comunale si svolgano nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il volontariato di protezione civile contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia;

- Considerato che, per consentire la costituzione del gruppo comunale e la sua iscrizione presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e all'iscrizione nell'elenco del volontariato di protezione civile della Regione Lombardia, occorre approvare il regolamento per il funzionamento del gruppo stesso;

ACQUISITI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del d.lgs. 267/2000 i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla:

- regolarità tecnica del Responsabile dell'area tecnica, geom. Chiara Bonelli;
- regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, Daniele Capuzzi;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con voti favorevoli n. 13

astenuti n. 0

contrari n. 0

su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI COSTITUIRE, con il presente atto, il "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile" del Comune di Isorella, operante presso questo Ente ed alle dipendenze del Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento;
3. DI APPROVARE, l'allegato "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE" composto da n. 16 articoli e n. 2 allegati, in cui si stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale individuerà le forme più opportune per promuovere l'iniziativa ed incentivare la libera adesione al Gruppo;
5. DI DARE ATTO CHE, nell'ambito delle risorse disponibili, si provvederà ad adeguare i documenti di programmazione finanziaria dell'Ente per finanziare le attività del gruppo;
6. DI PRENDERE ATTO che la gestione economica del gruppo sarà stabilita ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del regolamento allegato;
7. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI n. 13

FAVOREVOLI n. 13

CONTRARI n. 0

ASTENUTI n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d. lgs. N. 267/2000

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI n. 13

FAVOREVOLI n. 13

CONTRARI n. 0

ASTENUTI n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ISORELLA
(Provincia di Brescia)

Pareri di cui al d.lgs. 267/2000 art. 49 c. 1

Sulla deliberazione di **Consiglio Comunale** avente per oggetto:

**COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DI ISORELLA**

in ordine a:

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1)

SERVIZIO TECNICO

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
(Geom. Chiara Bonelli)

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1)

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
(Daniele Capuzzi)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(F.to Bellardi Simone)

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Brozzi Giampaolo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del d. lgs. 256/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, c.3 del d. lgs. 256/2000.

Isorella, 20-09-2024

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Brozzi Giampaolo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 267/2000)

N. 655 Reg. pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 20-09-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Isorella, 20-09-2024

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Brozzi Giampaolo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Isorella 20/09/2024

Il Responsabile del Procedimento

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____ il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Isorella, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Isorella, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato

condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- a. recesso volontario presentato dal volontario;
- b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. ·

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i

casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Recepimento della Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 dicembre 2022 e schema-tipo di regolamento per la costituzione di Gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, iscritti all'Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia

La Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, recante "Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 3 marzo 2023, individua, tra gli Enti titolati alla costituzione di un Gruppo di volontariato di protezione civile, oltre a Comuni singoli, Unioni di Comuni (o Comune individuato capofila), Province/Città Metropolitane, altri Enti pubblici non specificamente citati; questi ultimi, in regione Lombardia, sono individuabili nelle Comunità Montane e negli Enti Parco, che abbiano costituito o intendano costituire Gruppi intercomunali di volontariato di protezione civile.

La L.R. 27/2002 ed il successivo R.R. 10/2022 tengono conto di questa presenza consolidata e dell'importante ruolo sussidiario rappresentato da questi soggetti nei confronti dei piccoli Comuni, nell'espletamento della funzione di protezione civile assegnata ai rispettivi Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile.

Lo schema-tipo approvato dalla Direttiva del 22 dicembre 2022 deve, pertanto, ritenersi applicabile anche a Comunità Montane ed Enti Parco, trasferendo il ruolo e le responsabilità connesse alla gestione amministrativa, che per i Comuni è in capo alla figura del Sindaco ed alla struttura comunale, al Legale Rappresentante dell'Ente interessato ed ai relativi uffici.

Il Gruppo, secondo le disposizioni regionali, dovrà essere iscritto all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile e farà riferimento, in termini di rappresentanza, al Comitato di Coordinamento del Volontariato istituito per la Provincia/Città Metropolitana ove è ubicata la sede legale del Gruppo; potrà, inoltre, aderire a soggetti di coordinamento di livello provinciale, qualora costituiti in associazione, ai sensi della L.R. 27/2021, art. 23, c.6.

Gli enti, nella propria autonomia, possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo di volontariato di protezione civile, sulla base di uno schema-tipo, basato sugli elementi fondamentali riportati nel presente atto, che possono essere adottati in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza.

Per assicurare l'uniformità amministrativa ed organizzativa dei Gruppi, sono recepiti i seguenti elementi fondamentali individuati dalla Direttiva del 22 dicembre 2022, che dovranno essere riportati esplicitamente nel Regolamento approvato da ciascun Ente:

- a) che l'Ente, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;

b) che all'interno del Gruppo è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;

c) che la denominazione è così formulata: "Gruppo comunale/intercomunale/provinciale/metropolitano di volontariato di protezione civile del Comune, Unione/Associazione di Comuni, Comunità Montana, Ente Parco, Provincia, Città Metropolitana di";

d) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;

e) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

f) lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 5, comma l, lettera y) del d.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore;

g) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;

h) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;

i) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo.

Ulteriori prescrizioni della Direttiva di cui tenere conto nel Regolamento, sono le seguenti:

- non può essere costituito più di un Gruppo Comunale di protezione civile per ciascun Comune singolo;
- nello schema-tipo di regolamento sono indicate le modalità in cui l'Ente cura la gestione amministrativa del Gruppo costituito, rendendo disponibile una sede operativa idonea e regolando la gestione del relativo patrimonio;
- in caso di Gruppi riferiti ad Unioni o Associazioni di Comuni, la gestione amministrativa del Gruppo viene assicurata dall'Unione dei relativi comuni, ove costituita, ovvero dal Comune capofila individuato;
- il regolamento del Gruppo, deliberato dal Consiglio comunale, o dalla rispettiva Assemblea dell'Ente, potrà riportare o rinviare a un successivo atto la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività svolte dal Gruppo.

Procedura di adeguamento alla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, per i Gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani

1) GRUPPI NON ANCORA ISCRITTI NELL'ELENCO TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA

Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 117/2017, art. 4, c. 2, in coordinato con il disposto dell'art. 11, co. 2 del DMLPS 106/2022 attuativo, e dal d.lgs. n. 1/2018, art. 35, i Gruppi di volontariato di protezione civile, che fanno capo a Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Province e Città Metropolitane, devono essere costituiti come Enti del Terzo Settore, nella forma specifica, e devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione g) "Altri enti del Terzo Settore".

Al fine di adempiere a quanto sopra riportato, come stabilito dal R.R. 10/2022, analogamente a quanto previsto per gli altri soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, i Gruppi, dopo l'approvazione del Regolamento costitutivo da parte dell'Ente di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla deliberazione n. del, devono procedere ad iscriversi all'Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, mediante la piattaforma informatica DBVOL.

Le modalità di iscrizione sono riportate nel decreto D.S. n. 5319 del 7 aprile 2023.

Il Gruppo così iscritto sarà considerato NON OPERATIVO e pertanto non potrà svolgere immediatamente attività di protezione civile.

Dovrà pertanto procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), attraverso il sistema informatico dedicato.

Solo una volta completata l'iscrizione al RUNTS, il Gruppo sarà considerato OPERATIVO e potrà incominciare a svolgere attività di protezione civile.

Di seguito si riporta per chiarezza la successione dei passaggi descritti:

1) iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia – SISTEMA INFORMATICO DBVOL, con acquisizione dello status NON OPERATIVO

2) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attraverso la PIATTAFORMA RUNTS, nella sezione g), selezionando "altre forme giuridiche". La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente pubblico che lo ha istituito (es. sindaco pro tempore del Comune). Alla domanda devono essere, necessariamente, allegato l'atto costitutivo (ossia la delibera dell'organo comunale competente – di norma il Consiglio comunale) e il regolamento aggiornato alla Direttiva che può essere allegato all'atto costitutivo. Devono essere indicati, in sede di domanda di iscrizione, i componenti degli organi laddove già nominati es. componenti consiglio direttivo, coordinatori (altrimenti ciò avverrà successivamente con variazione). Al momento dell'iscrizione il Gruppo seleziona tra le attività effettivamente svolte la lett. y)

3) acquisizione dello status OPERATIVO e inizio dello svolgimento delle attività di protezione civile.

2) GRUPPI GIA' ISCRITTI NELL'ELENCO TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA

I Gruppi iscritti alla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia che già operano nel sistema di protezione civile della Lombardia, avranno 12 mesi di tempo (art. 10, comma 3 del r.r. 10/2022) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

- a) per procedere, se necessario, all'adeguamento del proprio regolamento costitutivo al presente provvedimento;
- b) per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- c) per aggiornare i documenti richiesti nella piattaforma DBVOL, come elencati nel D.D.S. n. 5319 del 7 aprile 2023.

Trascorso tale periodo, i Gruppi inadempienti, previa diffida ad adempiere entro 90 giorni, saranno cancellati d'ufficio dall'Elenco Territoriale; ove già iscritti al RUNTS, saranno conseguentemente cancellati anche dallo stesso, non potendo più svolgere attività di protezione civile, unica attività in concreto svolgibile.

Nel frattempo, i Gruppi operativi potranno continuare a svolgere la propria attività senza ulteriori adempimenti.